

Occorre seguire le previsioni dell'art. 1, comma 71 della legge 56/2014 "Delrio":

Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 (da 6 a 12) è inammissibile.

Vedi anche Consiglio di Stato (Sez. III, 18 maggio 2016 n. 2071): la previsione sull'arrotondamento contenuta nell'art. 71 - legge Delrio - deve invece essere intesa nel senso che, anche qualora abbia "una cifra decimale inferiore a 50 centesimi", è il genere meno rappresentato che vede aumentare, in misura più che proporzionale a detta cifra, il numero dei propri candidati, riducendo, rispetto alla quota massima prevista dalla norma, quella in concreto raggiungibile dall'altro genere" (Sez. III, 18 maggio 2016 n. 2071).

Schema esemplificativo:

Candidati	60%	40%	60%	40%
12	7,2	4,8	7	5
11	6,6	4,4	6	5
10	6	4	6	4
9	5,4	3,6	5	4
8	4,8	3,2	4	4
7	4,2	2,8	4	3
6	3,6	2,4	3	3